

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento V "Appalti e contratti" Servizio 1 "S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" Unità Operativa "LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture" Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

Direzione Dipartimento II "Viabilità e mobilità"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA

con <u>inversione procedimentale</u> ai sensi degli artt. 71 e 107, co. 3 del D.Lgs. n.36/2023,

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

CRITERIO: PREZZO PIU' BASSO

CODICE GARA PA VSF017/23/D2

OGGETTO: PA VSFQ17/23/D2 - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D. Lgs. n.36/2023, della durata di due anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale stradale per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 kg. per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità".

CIG: A00AB8F3ED

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - DIPARTIMENTO II: Ing. Vincenzo Cecere.
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 "STAZIONE UNICA APPALTANTE": Dott.ssa Sabrina Montebello.
RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA "LL.PP. VIABILITÀ, SERVIZI E FORNITURE": Dott. Gennaro Fiore.

1. Informazioni generali

Il valore stimato del presente Accordo Quadro, determinato ai sensi dell'art.14, co. 16 del D.Lgs. n.36/2023, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo <u>con riferimento alla durata di due anni</u>, è pari ad € 161.290,32. (esclusa IVA).

Il valore complessivo dell'affidamento, stimato ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato art. 14, comprensivo della opzione di rinnovo per ulteriori due anni, ammonta ad € 322.580,64. (esclusa IVA).

Il presente Accordo Quadro non prevede un minimo garantito.

Si precisa altresì che l'importo degli oneri della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, è quantificato in \in 0,00 = (zero).

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 9.00 del 19 ottobre 2023.

Per partecipare alla gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la



1

procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

Data di svolgimento della prima seduta di gara: 19 ottobre 2023, ore 9.30.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche", bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

Garanzia provvisoria: 2% dell'importo stimato dell'Accordo Quadro per i due anni di durata, al netto dell'opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, avente carattere eventuale: € 3.225,81.

Luoghi e modalità di consegna: vedi articolo 6.2 del Capitolato Speciale.

Durata dell'Accordo Quadro: 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del contratto di Accordo Quadro con opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

CIG (Cod. Identif. Gara): **CIG A00AB8F3ED**; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € **33,00**, dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.621 del 20 dicembre 2022.

Determinazione Dirigenziale di indizione gara: R.U. n. 2735 del 09/08/2023.

2. Oggetto, importo e durata dell'Accordo Quadro ed appalti specifici. Opzione di rinnovo.

Il valore stimato del presente Accordo Quadro, determinato ai sensi dell'art.14, co. 16 del D.Lgs. n.36/2023, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo con riferimento alla durata di due anni, è pari ad € 161.290,32. (esclusa IVA), sulla base del quadro economico indicativo di stima riportato a seguire.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	Quantità	Importo
	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (NaCI) PER USO STRADALE				
M.06.020.a	DI TIPO SUPER,SFUSO DA CUMULO Con titolo minimo pari al 97% di NaCI, pressoché secco di granulometria variabile da 0,5 a 5 mm, e comunque nel rispetto delle prescrizioni di capitolato, reso sfuso a piè d'opera nei luoghi di deposito della C.M.R.C. Per ogni quintale di cloruro di sodio fornito in cumulo del depositi della C.M.R.C.	q.le	12,17	8.614,52	€ 104.838,71
M.06.020.d	DI TIPO SPECIALE, IN SACCHI Con titolo minimo pari al 98,5% di NaCI, pressoché secco, di granulometria variabile da 0,5 a 5 mm, e comunque nel rispetto delle prescrizioni di capitolato. Per ogni quintale di cloruro di sodio fornito in sacchi da Kg.25 su pedane a perdere.	q.le	14,96	3.773,50334 (pari a circa 15.094 sacchi)	€ 56.451,61
	TOTALE			,	€ 161.290,32

La presente procedura riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, la fornitura e



trasporto presso i magazzini dell'Ente, di sale marino (cloruro di sodio) per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 Kg. per la manutenzione delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Viabilità Zone Nord e Sud, secondo quanto stabilito in dettaglio nel Capitolato Speciale.

Il presente accordo quadro, ai sensi del citato articolo 59, stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili e le relative condizioni, la durata dell'accordo quadro ed il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente accordo.

Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale.

Le forniture, definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo come descritte nei documenti di gara e nei relativi prezzi unitari, non sono predeterminate nel numero ma saranno individuate dall'Amministrazione, nell'arco di tempo previsto contrattualmente dall'accordo quadro, in base alle necessità che si manifesteranno con i singoli eventuali contratti applicativi.

Nei prezzi delle forniture sono comprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura, comprensiva delle attività di imballaggio, carico e trasporto, compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo. I prezzi della fornitura comprendono inoltre il tempo di fermo veicolo per tutte le operazioni inerenti allo scarico ed allo smistamento del materiale.

L'esecuzione della prestazione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi: trova sempre applicazione l'art.1374 del codice civile.

I documenti di gara stabiliscono le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità nei limiti dell'importo complessivo stimato per l'accordo.

Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro; il solo vincolo è dato dalla somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il valore stimato dell'accordo, come definito negli atti di gara.

Con riferimento a ciascun appalto specifico, l'affidatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato e le condizioni offerte in sede di gara

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro, né è previsto un ammontare minimo garantito.

L'Appaltatore è vincolato all'esecuzione delle forniture che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi/discendenti dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Altresì non avrà diritto a richiedere ulteriori somme ove l'intero importo dell'accordo non dovesse venire erogato mediante Ordini di servizio/richieste di intervento.

I singoli contratti discendenti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Le singole forniture saranno affidate alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro, mediante la stipulazione di Contratti attuativi, stipulati a "misura".

La stazione appaltante, definite le quantità della singola fornitura, procederà con ordini di acquisto secondo quanto specificato in dettaglio dal Capitolato.

I prezzi contrattuali determinati come specificato nei documenti di gara, si intendono accettati pienamente dall'operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di



ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme stabilite dai documenti di gara.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art.59, Amministrazione aggiudicatrice del presente Accordo Quadro è la Città metropolitana di Roma Capitale.

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Città metropolitana di Roma Capitale nei confronti dell'operatore economico parte del medesimo.

La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative; nelle more della firma dell'Accordo Quadro, l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, all'esecuzione in via d'urgenza ai patti e condizioni offerte in gara.

L'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

I singoli contratti degli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, nella forma prescritta dalla normativa vigente in ragione del relativo importo, tra l'Amministrazione e l'operatore economico risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

I singoli contratti stipulati sulla base dell'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito dall'Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto.

La ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare presso l'Amministrazione tutta la documentazione dalla stessa richiesta entro i termini che saranno definiti in vista della citata stipula.

Qualora la ditta aggiudicataria nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, l'Amministrazione avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro e scorrere la graduatoria, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

L'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata prima della stipula, ai sensi dell'art.50 comma 6 e art.17 comma 8 del D.lgs.36/2023.

Ai sensi dell'art. 18, co. 3, lett. b) del del D.Lgs. n.36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico. Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell'Impresa appaltatrice. È a carico della stazione appaltante la sola IVA.

I prezzi unitari offerti, come indicati dal concorrente nel modello di offerta economica (All.4) costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

L'accordo quadro ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto di accordo quadro con opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare i singoli appalti specifici, salvo che l'importo massimo spendibile, precisato al precedente articolo 1, venga raggiunto in un termine minore; in tal caso, l'Accordo Quadro si intenderà comunque concluso, anche prima del termine di scadenza.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro non possono essere più conclusi dalla Stazione Appaltante appalti specifici.

Alla scadenza del suddetto termine l'accordo con l'aggiudicatario si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni eseguite rispetto al massimo spendibile stabilito, senza che per questo possa richiedersi alcuna forma di indennizzo.



Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante, di procedere come detto al rinnovo per un periodo di ulteriori ventiquattro mesi, previa comunicazione scritta all'affidatario da parte della Città metropolitana di Roma Capitale almeno un mese prima della scadenza dei due anni di durata del presente Accordo Ouadro.

L'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n.36/2023 dandone comunicazione alla ditta affidataria almeno 15 (quindici) giorni prima della naturale scadenza. La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto stesso.

3. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione

La gara si terrà tramite **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n.36/2023, con il <u>criterio del prezzo più basso</u>, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante <u>ribasso* sull'elenco prezzi</u> ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n.36/2023, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

Nota*: il ribasso percentuale rilevante ai fini dell'aggiudicazione è quello calcolato dal modello di offerta reso disponibile dalla stazione appaltante (All.4) sulla base dei prezzi unitari offerti dal concorrente attraverso il citato all.4; nel caso di errori rilevati dal Seggio di gara nella determinazione dei prodotti, del totale degli stessi o nel calcolo del ribasso, il Seggio procederà, tenendo fermi i Prezzi unitari offerti dal concorrente, a rettificare gli errori materiali occorsi ed il ribasso percentuale rilevante ai fini dell'aggiudicazione.

Nel caso di discrepanza tra il ribasso percentuale valorizzato dal concorrente direttamente sulla piattaforma telematica (sezione "Prodotti") e quello risultante dall'Allegato 4, prevale quest'ultimo ed il Seggio di gara procederà a rettificare il ribasso difforme sulla citata piattaforma.

Si procederà alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n.36/2023, delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, calcolata secondo il Metodo A descritto nell'Allegato II.2 del Codice, sempre che siano rilevati elementi specifici in base ai quali le stesse appaiano anormalmente basse.

NOTA: tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia delle prestazioni da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all'uopo individuato dalla Direzione dipartimentale competente.

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art.107, co. 3 del D.lgs. n.36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa (cd. inversione procedimentale) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; si procederà alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione nei confronti della migliore offerta individuata come soprariportato.

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

4. Soggetti ammessi e requisiti generali dei concorrenti

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.lgs 36/2013:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi



deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di operatori per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs 36/2023, come di seguito elencati:

Ai sensi dell'art. 94 "Cause di esclusione automatica", comma 1, del Codice, è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 2, è altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 94, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:



- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima (comma 4).

Ai sensi del comma 5, sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Ai sensi del comma 6, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (comma 7).

Ai sensi dell'art. 95 "Cause di esclusione non automatica, comma 1, del Codice, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice, la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando comma 3):

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Dichiarazione di partecipazione" è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 94, comma 3, del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

5.1 Requisiti di idoneità professionale

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente all'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi



ordinari di concorrenti *ex* art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.

- Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della <u>legge 25 giugno 1909</u>, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, <u>l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative</u> sociali.
- Essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale di impresa non inferiore nel triennio complessivamente ad € 200.000,00 I.V.A. esclusa;

Nota: i risultati economico - finanziari di cui sopra devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce "ricavi delle vendite e prestazioni". Si sottolinea, inoltre, che sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni per i quali i dati di bilancio, ovvero delle dichiarazioni fiscali dell'operatore economico concorrente, sono stati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti.

La comprova dei requisiti di cui al presente punto è fornita:

- > per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- > per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.

Le motivazioni che hanno determinato l'individuazione del suddetto fatturato minimo globale di impresa, in misura inferiore al limite massimo previsto ai sensi dell'art. 100, comma 11 del D.lgs. n.36/2023 sono principalmente legate alla corretta individuazione del miglior equilibrio dell'applicazione del principio della cosiddetta "favor partecipationis" con l'esigenza di affidare il servizio ad imprese sufficientemente preparate dal punto di vista tecnico ed organizzativo e quindi perfettamente in grado di assolvere agli impegni da assumere nei confronti della stazione appaltante e dell'utenza.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- b) consorzi ordinari di concorrenti
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE,

detto requisito (fatturato minimo globale) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, questi dovranno autonomamente possedere il citato requisito.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. n.36/2023], la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesto nel bando di gara sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

5.3 si prescrive inoltre:

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:



- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 68, co.1 del D.lgs. n.36/2023, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) - raggruppamenti temporanei di concorrenti - e lettera f) - consorzi ordinari di concorrenti -, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, l'istanza deve prevedere la <u>specificazione delle categorie di lavori o delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.</u>

- **5.3.1** Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 4, dovrà, altresì, essere presentata, sempre attraverso il modello di Istanza di partecipazione allegato al presente disciplinare (All.1), una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:
 - a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d'Oneri;
 - b) <u>la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato in sede di registrazione al Portale;</u>
 - c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
 - d) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
 - e) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico;
 - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico;
 - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico;
 - 4) <u>se trattasi di altro tipo di società</u>, i componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- **5.3.2** Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 4:
- a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000;
- c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000;



- d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000:
- e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
- **5.3.3** Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

6. Sopralluogo

Ai fini della partecipazione alla presente gara <u>NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI</u>.

7. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, pari all'importo specificato nel precedente art. 1 del disciplinare. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è comprovata da attestazione dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria per l'importo anzidetto e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale all'indirizzo:

https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/gare-sua/gare-sua-deposito-cauzionale/ (allegando la ricevuta).

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta; tale operazione è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva registrazione a sistema del versamento, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo diverso da cause imputabili alla piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad effettuare l'operazione in parola con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della "Città Metropolitana di Roma Capitale", scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l'identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l'attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:

- · "Pagamento on line" scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- · "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti PagoPA Città Metropolitana di Roma Capitale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell'Ente.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, sempre a condizione che il pagamento risulti a sistema effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

La fideiussione può essere rilasciata:



- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI **ISO 9000**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di **micro, piccole e medie imprese** e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti **certificazioni indicate all'allegato II.13** del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;



- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

<u>Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e allega alla fideiussione copia delle certificazioni possedute.</u>

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che abbia data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

NOTA: in caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Roma Capitale, Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma – C.F. 80034390585 – P.IVA 06214441005.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione. Tale dichiarazione sostitutiva può essere omessa laddove l'operatore economico presenti una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il link presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale oltre che dall'assicurato altresì dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa,

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 106, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.).

8. Garanzia definitiva

All'aggiudicatario, al momento della **sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro**, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n.36/2023 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, secondo quanto specificato in dettaglio dall'art.17 del CSA

9. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il citato Portale.



Per partecipare alla presente procedura di gara telematica, anche in qualità di mandante o ausiliaria, è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.

Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nella Lettera d'invito - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti nella Lettera d'invito, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.

Qualora, entro il termine previsto nella Lettera d'invito, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni della Lettera d'invito e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.



Nella sezione **BANDI DI GARA** del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (*presenti nella sezione ATTI DI GARA*) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza. Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato 3.

9.1 A - BUSTA DOCUMENTAZIONE

Nella busta "Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, compilando l'apposito modulo (ALLEGATO 1) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso oppure presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 36/2023. Tale istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt...38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella dichiarazione stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
 L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii., la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di



- partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. <u>In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia</u> il consorzio sia il consorziato;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare in sede di offerta se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
- 2) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate all'articolo 7 del presente disciplinare.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel citato articolo 7: in particolare, si ribadisce che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal solo concorrente.

3) copia in formato elettronico del "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati FVoe istituita presso l'A.N.AC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVoe, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati oltre al PassOE del Consorzio anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;

in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

- 4) PATTO D'INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (Allegato 2), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento e consorzi, il documento deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.
- 5) copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del CONTRIBUTO a favore dell'A.N.A.C., come quantificato al precedente art.1, dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito



dell'A.N.AC. Dal 16 dicembre 2019 è attivo il nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente; accessibile al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.

6) copia in formato elettronico della documentazione (F23 o F24) comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo (o dichiarazione di esenzione).

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

- L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: agenti della riscossione, banca, ufficio postale.
- 2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei
- soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.
- 3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT). Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (solo caratteri numerici preceduti da tanti zeri quante sono le caselle da valorizzare). Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara 11. Codice Tributo: 456T 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica 13. Importo: 16,00 euro. Al termine delle operazioni di gara, l'ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento.

Relativamente all'ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni:

Sezione Erario – Imposte Dirette: Codice tributo: 2501; Importo dovuto: 16,00 euro

9.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori in caso di avvalimento o di soggetti associati da inserire nella "Busta documentazione".

- In caso di **avvalimento**, ai sensi dell'art. 104, co.4 del Codice, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Codice;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
 - c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria mediante scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

• Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

• Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.



Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

9.2 C - BUSTA ECONOMICA

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita l'offerta economica - completa della documentazione a corredo eventualmente richiesta - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:

- 1. compilare l'apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:
- a. il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre, determinato secondo quanto precisato al precedente art.3, così come calcolato dal modello di offerta reso disponibile dalla stazione appaltante (All.4) sulla base dei prezzi unitari offerti dal concorrente, inferiori a quelli posti a base di gara, quali riportati nell'allegato Elenco Prezzi (€12,17/q per sale stradale di tipo super, sfuso da cumulo e € 14,96/q per sale stradale di tipo speciale in sacchi da 25 kg.);
- b. inserire una sintetica relazione giustificativa dei prezzi offerti, la quale ne documenti adeguatamente la congruità (ad es. evidenziando i costi di produzione o di acquisto del prodotto, le spese generali ed il margine di utile) sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione;
- 2. inserire il Modello di offerta recante i prezzi unitari offerti dal concorrente, inferiori a quelli posti a base di gara, messo a disposizione dalla stazione appaltante (All.4), sottoscritto digitalmente e completato in ogni sua parte, in base al quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto ed il relativo ribasso percentuale offerto, nonché i prezzi unitari offerti, fissi e invariabili, che saranno utilizzati per il pagamento delle prestazioni eseguite:
- **3. cliccare** sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;
- **4. salvare** sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;
- **5.** allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata "Allegato PDF firmato", cliccando sull'apposito bottone.

Si precisa quanto segue:

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento;
- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- In caso di subappalto l'offerta economica deve indicare le parti ed il valore della prestazione che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.lgs 36/2023, se non già indicato in precedenza;



- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le prestazioni/ quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;
 - in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
 - in caso di consorzio di cui alle lett. b), c), d) dell'art.65 comma 2 del Codice:
- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
 - in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;

in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D.lgs36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Detta offerta dovrà indicare, a pena d'esclusione:

a) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre, determinato secondo quanto precisato al precedente art.3, così come calcolato dal modello di offerta reso disponibile dalla stazione appaltante (All.4) sulla base dei prezzi unitari offerti dal concorrente, inferiori a quelli posti a base di gara, quali riportati nell'allegato Elenco Prezzi (€12,17/q per sale stradale di tipo super, sfuso da cumulo e € 14,96/q per sale stradale di tipo speciale in sacchi da 25 kg.).

All'offerta dovrà essere allegato, A PENA D'ESCLUSIONE, il modello di offerta recante i prezzi unitari offerti dal concorrente, inferiori a quelli posti a base di gara, messo a disposizione dalla stazione appaltante (All.4), sottoscritto digitalmente e completato in ogni sua parte, in base al quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto ed il relativo ribasso percentuale offerto, nonché i prezzi unitari offerti, fissi e invariabili, che saranno utilizzati per il pagamento delle prestazioni eseguite.

All'offerta dovrà essere allegata una relazione giustificativa dei prezzi offerti, la quale ne documenti adeguatamente la congruità (ad es. evidenziando i costi di produzione o di acquisto del prodotto, le spese generali ed il margine di utile).

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art.108, co.9, atteso che l'affidamento ha per oggetto forniture senza posa in



opera, l'operatore non dovrà indicare i propri costi della manodopera, né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il ribasso percentuale di cui alla precedente lettera a), dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale.

Nota: il ribasso percentuale rilevante ai fini dell'aggiudicazione è quello calcolato dal modello di offerta reso disponibile dalla stazione appaltante (All.4) sulla base dei prezzi unitari offerti dal concorrente attraverso il citato all.4; nel caso di errori rilevati dal Seggio di gara nella determinazione dei prodotti, del totale degli stessi o nel calcolo del ribasso, il Seggio procederà, tenendo fermi i Prezzi unitari offerti dal concorrente, a rettificare gli errori materiali occorsi ed il ribasso percentuale rilevante ai fini dell'aggiudicazione.

Nel caso di discrepanza tra il ribasso percentuale valorizzato dal concorrente direttamente sulla piattaforma telematica (sezione "Prodotti") e quello risultante dall'Allegato 4, prevale quest'ultimo ed il Seggio di gara procederà a rettificare il ribasso difforme sulla citata piattaforma.

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.

L'offerta economica deve intendersi comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto e, quindi, anche dell'utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti.

9.3 Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023

La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e della dichiarazione di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta telematica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per (comma 1) per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nella seduta successiva, la SUA procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara (comma 2).



La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (comma 3).

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato (comma 4).

10. Modalità di svolgimento della gara

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche", bensì "virtuali", per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

Trova applicazione il meccanismo di inversione procedimentale ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; si procederà alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione nei confronti della migliore offerta individuata come soprariportato.

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

Pertanto, il giorno fissato nel Bando/Disciplinare di gara per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale), procederà:

- 1. all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, alla verifica della correttezza formale delle offerte stesse, nonché alla determinazione, sempre che il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, della soglia di anomalia, calcolata secondo il Metodo A descritto nell'Allegato II.2 del Codice.
- 2. alla redazione della relativa graduatoria;
- 3. alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del miglior offerente;
- 4. fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio, in esito alle verifiche effettuate secondo quanto dianzi specificato e come disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, il Presidente del Seggio di gara, procede alla formulazione, sempre che non si rilevino elementi specifici che rendano opportuno procedere alla verifica di congruità, della proposta di aggiudicazione; laddove in esito alle verifiche condotte, si determinasse l'esclusione dell'operatore, si procederà a ricalcolare la soglia di anomalia, nonché a verificare la documentazione amministrativa del miglior offerente, se non assoggettato già a detta verifica.

Tale eventuale fase di verifica delle offerte che, in ragione della natura e tipologia della prestazione da affidare, appaiano anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal fine di un organo all'uopo individuato dalla Direzione dipartimentale competente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 110 del Codice.



Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, <u>nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato</u> ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, <u>nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua</u>, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua ed a scorrere la graduatoria, individuando la nuova migliore offerta.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti prevedano il medesimo ribasso, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio telematico nella medesima o in successiva seduta pubblica.

Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario**. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 17 del D.lgs.36/2023).

11. Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del D.LGS. 36/2023, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l'apposita funzione RICHIESTA QUESITO presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 90 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2020, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi (comma 3):



- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee

Il concorrente si impegna a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola.

In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio predetto, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento può essere effettuato direttamente online tramite l'apposita funzione RICHIESTA ACCESSO ATTI.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:

- 1. accedere al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su ACCEDI;
- 2. c1iccare sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "AVVISI/BANDI" e di seguito sulla scritta "BANDI PUBBLICATI"
- **3.** cliccare sul comando BANDI SCADUTI;
- **4.** c1iccare sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
- 5. cliccare sul pulsante RICHIESTA ACCESSO ATTI per creare la propria richiesta di accesso;
- **6.** al legare la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga RICHIESTA ACCESSO già predisposta da sistema. E' possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione AGGIUNGI ALLEGATO.
- 7. c1iccare sul pulsante INVIO, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso aghi atti, utilizzando il comando "DOCUMENTI COLLEGATI", presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

La stazione appaltante si riserva di valutare ha compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/20239, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.



Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del suddetto D.Lgs., salvi i casi di cui al comma 3 del medesimo art. 18.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
- b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 117, del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dal presente bando.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara).

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto."

Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 365 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, "fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e ss., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile".

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma; avverso il presente documento di gara può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

12. Avvalimento

In attuazione di quanto disposto dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti (comma 1).

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di



servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (comma 2).

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto (comma 3).

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante (comma 4):

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico (comma 5).

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione (comma 6).

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara (comma 7).

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (comma 10).

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (comma 12).

<u>Ai contratti concernenti i beni culturali</u>, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, <u>non si applica l'istituto dell'avvalimento.</u>

13. Termine di validità dell'offerta

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

14 Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che (comma 4):

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;



- b) non sussistano a suo carico cause di esclusione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi (art. 119, comma 11, del Codice):

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

15. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il **trattamento dei dati personali** avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il il Direttore dell'U.C. Soggetto aggregatore e centrale unica di committenza, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

16. Disposizioni a tutela del lavoro

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.

L'affidatario è tenuto a trasmettere all'Ente contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

Su richiesta del RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,



assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

17. Informazioni complementari

- a) Ai sensi dell'art.83-bis del D.Lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità;
- b) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023).
- c) "Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara" (art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023).
- d) L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. É in ogni caso facoltà della SUA di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- e) Relativamente all'**anticipazione del prezzo**, si rinvia all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed agli elaborati tecnici di gara.
- f) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- g) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di **tentativi di concussione** che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii., in tema di **incompatibilità**, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti



di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Su richiesta del RuP, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

18. Disposizioni antimafia

La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 94-95 D.Lgs. 36/2023 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

19. Oneri e spese

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento per un importo stimato presunto di € 3.500,00, sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

20. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati FVoe istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVoe, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

21. Documentazione di gara e contatti

I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell'offerta sono resi disponibili, per gli operatori economici invitati, sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/).

Quesiti: Servizio 1 "SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" - U.O. "SUA – Viabilità, Edilizia Patrimoniale, Servizi e Forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale, Dott. Gennaro Fiore (06/67663606), Viale G. Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, da inviarsi esclusivamente mediante



Portale - Riferimenti Servizio: E-mail <u>g.fiore@cittametropolitanaroma.it</u>- PEC gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it

Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno pubblicati sul portale gare CMRC.

In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta (elenco degli ammessi/esclusi, informativa sullo stato della procedura, tabelle con le offerte di gara, etc.) saranno rese pubbliche sul portale gare CMRC – sezione esiti, nonché sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Viabilità (http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/).

26. Pubblicazione

Il bando di gara, trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in **data 18 settembre 2023**, viene pubblicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 225 co.1 del D. L.gs n. 36 del 2023, dall'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – contratti pubblici **n.111 del 25/09/2023**, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, nonché sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 1
"SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture"
(Dott.ssa Sabrina Montebello)

